



Affermava poi che dal mese di Gennaio 2017, la società datrice di lavoro aveva modificato i criteri di calcolo e pagamento delle ore di straordinario, senza alcuna preventiva comunicazione ai dipendenti, riducendo il corrispettivo, in violazione dell'art. 116 C.C.N.L. di settore.

Precisava che in forza di tale unilaterale modifica, dal Gennaio 2017 all'Ottobre 2019, alla ricorrente era stata corrisposta per le ore di straordinario svolte, la minor somma di Euro 208,65 e chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, pronunciasse decreto ingiuntivo per tale somma, nei confronti di \_\_\_\_\_, oltre al pagamento delle spese di giudizio.

Con provvedimento N°1308/2019 del 23-12-2019, il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, pronunciava il richiesto decreto ingiuntivo.

Con ricorso in opposizione a Decreto Ingiuntivo depositato in data 19-02-2020, Sicuritalia spa opponeva il decreto ingiuntivo N°1308/2019 del 23-12-2019, emesso dal Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, e ne chiedeva la revoca, per i motivi indicati in ricorso.

Il tutto con vittoria di spese di giudizio.

Deduceva in particolare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto, stante l'insussistenza degli elementi di cui agli art. 633 e seg. cpc.

Nel merito deduceva l'insussistenza del diritto reclamato da parte opposta, poiché la società opponente aveva provveduto al calcolo del valore dell'ora di lavoro straordinario, sulla base degli art. 115 e 116 del C.C.N.L. di settore, applicati come diffusamente illustrato nel ricorso in opposizione, con conseguente corretto adempimento del dovuto a titolo di straordinario, da parte della medesima opponente.

Si costituiva in giudizio \_\_\_\_\_, affermando l'infondatezza dell'opposizione, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta.

Deduceva in particolare che il calcolo effettuato da parte opponente, circa l'entità oraria della maggiorazione per lavoro straordinario, era comunque errato per l'omessa valorizzazione dei decimali.

Rilevava che la determinazione della corretta maggiorazione per il lavoro straordinario svolto, era contenuta nel combinato disposto degli articoli 113 e 115 del C.C.N.L. di settore, cui la società opponente non aveva dato applicazione corretta, poiché non aveva calcolato le diverse voci della retribuzione, coerentemente, tutte con gli stessi criteri, mischiano il criterio convenzionale dell'orario di lavoro, con il turno seguito dalla lavoratrice, che era solo uno dei sistemi organizzativi previsti dal C.C.N.L..

Rilevava infine che la lavoratrice avrebbe comunque avuto diritto alla continuità del trattamento retributivo percepito prima delle modifiche operate da \_\_\_\_\_, in forza della sentenza del Tribunale di Bologna N°78/2018.

Il processo si svolgeva alle udienze del 06-07-2020 e 25-01-2021.

Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Per quanto riguarda l'eccezione di parte opponente inerente l'asserita inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, stante la carenza degli elementi previsti dall'art. 63 cpc per la concessione del decreto ingiuntivo opposto, osserva il Tribunale che l'eccezione è infondata e deve essere respinta.

Infatti, con il ricorso per decreto ingiuntivo, la signora [redacted] ha depositato le buste paga dei periodi in esame, ed ha confrontato il sistema di calcolo delle ore di lavoro straordinario liquidate nelle buste paga anteriori al gennaio 2017, con gli importi liquidati dopo tale data, e su questi presupposti ha chiesto l'emissione del provvedimento monitorio.

Erano pertanto integrati tutti gli elementi di cui all'art.633 cpc, ovviamente da valutare poi nel successivo procedimento di opposizione.

Nel merito della controversia, osserva poi il Tribunale che non è stata contestata l'affermazione di parte opposta, secondo cui a decorrere dal gennaio 2017, la società datrice di lavoro avrebbe unilateralmente modificato il sistema di conteggio e calcolo delle ore di lavoro straordinario svolte dalla signora [redacted], corrispondendo una cifra inferiore a quanto veniva corrisposto fino al gennaio 2017 per le medesime ore di lavoro straordinario.

Peraltro, tale circostanza è provata anche dalle buste paga depositate nel procedimento monitorio e ridepositate nel giudizio di opposizione.

E' poi provato documentalmente l'errore di calcolo della maggiorazione per le ore di lavoro straordinario, posto che il calcolo del valore convenzionale dell'ora di straordinario, dividendo il parametro corrispondente alla giornata lavorativa 1, per 7, il relativo risultato è stato indicato con solo due decimali anziché tre, con una differenza delle somme risultanti dai calcoli a valle, a sfavore della ricorrente.

E' infine documentalmente provato, sulla base delle diffuse allegazioni delle parti sul punto, che [redacted] ha errato nella determinazione della corretta maggiorazione per il lavoro straordinario, poiché non ha dato una corretta applicazione del combinato disposto degli articoli 113, 115 e 116 del C.C.N.L. di settore, poiché nel calcolare le diverse voci della retribuzione, non ha utilizzato per tutte i medesimi criteri, al fine di addivenire a calcoli coerenti sotto il profilo interno, bensì ha mischiato il criterio convenzionale dell'orario di lavoro, con il turno seguito dalla lavoratrice, turno che è solo uno dei sistemi organizzativi previsti dal C.C.N.L., e non costituisce un parametro fisso per calcolare le voci retributive.

Per ottenere il parametro convenzionale corrispondente ad una giornata lavorativa, si deve dividere il parametro delle ore convenzionali mensili(173), per il parametro convenzionale delle giornate lavorate in un mese(26).

Il risultato di tale operazione è 6,65 e per ottenere l'importo corretto della paga oraria maggiorata per straordinario, bisogna poi dividere la quota giornaliera maggiorata per lo straordinario per tale numero.

Da tale operazione deriva che l'importo corretto della paga oraria maggiorata è di Euro 10,68. Ne consegue ulteriormente che il controvalore di N°5 ore di lavoro straordinario è pari ad Euro 53,40.

E' quindi corretto e coerente con le premesse, lo specchietto riepilogativo di parte opposta, riportato a pagina 13 della comparsa di costituzione e risposta, che si riporta sotto in forma integrale.

TEORIA	ESEMPIO NUMERICO
In primis viene calcolato l'importo della quota giornaliera di normale retribuzione ottenuta con il <b>divisore convenzionale</b> giornaliero che è pari a 26	$1.420,44:26 = 54,63$
Viene poi calcolato l'importo della maggiorazione per lavoro straordinario utilizzando il <b>valore giornaliero convenzionale</b>	$[(54,63 : 100) \times 30] + 54,63 = 71,0220$
<b>Viene definito</b> convenzionalmente quante ore necessitano per avere <b>un giorno di lavoro</b> dividendo semplicemente il numero delle ore <b>convenzionalmente</b> lavorate in un mese con il numero dei giorni che <b>convenzionalmente</b> devono essere lavorati in un mese	$173 : 26 = 6,65$ (numero delle ore convenzionali da lavorare al giorno)  NB 0,65 sono 40 minuti espressi in centesimi
Viene calcolata la quota oraria di straordinario dividendo il valore giornaliero di straordinario con le 6 ore e 40 minuti calcolate convenzionalmente	$71,0220:6,65 = 10,68$
Infine, si moltiplicano le ore di straordinario svolte nel mese per 10,68 euro, cioè il valore dell'ora maggiorata dello straordinario al 30%. (facciamo un esempio di 7 ore in un mese)	$10,68 \times 5 = 53,40$

La domanda di parte opposta è poi fondata anche in forza della sentenza del Tribunale di Bologna N°78/2018 del 30-01-2018, pronunciata fra le stesse parti, che ha accertato, attualmente con forza di giudicato, il diritto della ricorrente a mantenere lo stesso trattamento retributivo goduto presso

Infatti \_\_\_\_\_ è stata assunta da \_\_\_\_\_, in forza di procedura di cambio appalto, tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, e con la sentenza sopra indicata, è stato accertato il diritto della signora \_\_\_\_\_ al mantenimento del trattamento retributivo in essere presso la cedente \_\_\_\_\_.

E' infatti circostanza allegata e non contestata nel presente giudizio, che presso la società cedente, il valore dell'ora di lavoro straordinario, fosse determinato come sopra indicato. Per quanto sopra detto deve essere respinta l'opposizione proposta da \_\_\_\_\_ contro il Decreto Ingiuntivo N°1308/2019, emesso tra le parti dal Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, in data 23-08-2019.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 900,00 per compensi professionali ed Euro 21,50 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione al Procuratore Antistatario.

P. Q. M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, respinge l'opposizione proposta da Sicuritalia spa contro il Decreto Ingiuntivo N°1308/2019, emesso tra le parti dal Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, in data 23-08-2019, e per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo opposto..

Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore di , liquidate in Euro 900,00 per compensi professionali ed in Euro 21,50 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione al Procuratore Antistatario.

Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione.

Bologna 25-01-2021

IL GIUDICE

Dott. Maurizio Marchesini